



COMUNE DI VOLVERA

☒ 10040 - CITTA' METROPOLITANA di TORINO

☎ 0119857200 – 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail urp@comune.volvera.to.it - P.I 01939640015

ORDINANZA N. 3

Oggetto: DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il gestore operativo delle reti fognarie di acque reflue società Acea Pinerolese Industriale S.p.A., ripetutamente, ed in ultimo con relazione tecnica acquisita al prot. comunale in data 24/04/2019 prot.5475, ha segnalato a questo comune che in concomitanza di precipitazioni intense, abnormi quantità di acque piovane vengono immesse nelle condotte di fognatura nera delle frazioni;
- il sistema fognario delle frazioni, esteso in quasi tutto il loro territorio, raccoglie le acque provenienti dai fabbricati civili e dai fabbricati industriali/artigianali e la rete fognaria, realizzata in periodi differenti a seconda dello sviluppo urbanistico delle frazioni, confluisce al depuratore comunale a servizio esclusivo di Gerbole e Zucche;
- dai vari monitoraggi eseguiti nel tempo dal gestore operativo non si sono evidenziate all'interno della rete fognaria rotture od ostruzioni che possono aver compromesso la sezione idraulica delle condotte; inoltre in condizioni di tempo asciutto le sezioni delle condotte risultano superiori alla portata dei reflui che confluiscono all'interno delle stesse e quindi, relativamente ad un sistema fognario di sole acque nere, la rete fognaria si può ritenere adeguatamente dimensionata;
- il sistema fognario delle frazioni è stato dimensionato per ricevere le sole acque nere ed il massiccio e repentino afflusso di acque anche di natura meteorica genera rigurgiti e tracimazioni sia sulla pubblica viabilità, sia all'interno delle abitazioni poste in posizione più sfavorevole;
- il gestore operativo evidenzia infine la necessità di risolvere alla radice le cause che comportano l'intasamento delle reti fognarie nere, eliminando dalla fognatura l'immissione delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che:

- la rete fognaria bianca presente sulle pubbliche vie risulta invece esclusa dalla gestione del servizio idrico integrato e tale rete risulta in gestione comunale;
- la rete fognaria bianca è stata realizzata e dimensionata per lo smaltimento delle acque meteoriche delle pubbliche vie ed è costituita principalmente da singoli collettori convoglianti in pozzi perdenti; peraltro la capacità disperdente dei pozzi perdenti si è ridotta nel tempo e non è ipotizzabile il convogliamento di ulteriori acque meteoriche provenienti dalle proprietà private;
- nelle frazioni sono infine presenti alcuni tratti di bealere irrigue, di proprietà e gestione di consorzi irrigui, transitanti al di sotto della viabilità comunale nelle quali sono localmente immesse acque meteoriche stradali;
- l'alta permeabilità del terreno nelle frazioni Gerbole e Zucche consente di smaltire le acque meteoriche provenienti dalle aree private all'interno delle stesse aree, direttamente negli strati superficiali del suolo e del sottosuolo;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico n.9 del 03/09/2002 con la quale veniva vietata l'immissione delle acque meteoriche provenienti dalle proprietà private nelle condotte fognarie nere;

DATO ATTO che alla luce delle problematiche che si sono evidenziate nel tempo tale ordinanza non ha prodotto i risultati attesi;

CONSIDERATO inoltre che lo scarico delle acque meteoriche nella condotta di fognatura nera oltre a risultare un problema di gestione delle reti fognarie, crea pregiudizio sia per l'ambiente che per l'igiene e la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario reiterare il divieto di scarico delle acque meteoriche provenienti dalle proprietà private nelle condotte fognarie nere;

VISTO l'art. 218 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/34;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e, in particolare, l'art.113, che disciplina gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti da fognature separate o da altre condotte separate, che non devono recare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica dell'area interessata;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che dispone "Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale...";

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nelle frazioni Gerbole e Zucche di Volvera serviti da pubblica fognatura il divieto di scaricare, all'interno della rete fognaria delle acque nere, le acque meteoriche provenienti dalle proprietà private;
- 2) A tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nelle frazioni Gerbole e Zucche di Volvera che convogliano le acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere, di provvedere alla esecuzione dei lavori di adeguamento delle condotte interne agli immobili privati, in modo da impedire, categoricamente, l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'albo Pretorio dando comunicazione al comune dell'avvenuto adeguamento; le acque meteoriche potranno essere smaltite negli strati superficiali del suolo e sottosuolo all'interno delle singole proprietà private tramite opportuni sistemi (pozzi perdenti, dreni sub-orizzontali, ecc.) o tramite semplice assorbimento superficiale; le acque meteoriche provenienti da superfici ad uso industriale, dovranno essere sottoposte ai trattamenti previsti dalla specifica normativa vigente in materia; è consentito mantenere lo scarico di acque meteoriche in condotte fognarie bianche o canali a cielo aperto di competenza comunale, mentre sono vietate nuove immissioni;

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento si procederà a termini di legge, anche mediante esecuzione d'ufficio degli interventi laddove realizzabili, con rivalsa legale nei confronti del proprietario dell'immobile e/o amministratore di condominio per il recupero delle spese sostenute, nonché con conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle eventuali sanzioni, provveda il comando di Polizia Locale, con l'ausilio, ove necessario e richiesto dell'ufficio tecnico e del gestore operativo del servizio idrico integrato per i controlli del caso per verificare il rispetto della presente Ordinanza;
- che il gestore operativo del servizio idrico integrato provveda anche in maniera autonoma, in quanto gestore della rete fognaria nera e dell'impianto di depurazione, a mettere in campo ogni possibile intervento di controllo volto a rilevare gli allacci abusivi ed a segnalarli all'ufficio tecnico nonché al locale Comando di polizia municipale

DISPONE INOLTRE

Le seguenti forme di pubblicità al fine di assicurare la massima diffusione e conoscenza della presente ordinanza:

- pubblicazione all'albo pretorio del comune per 180 giorni
- pubblicazione sul sito istituzionale del comune
- pubblicazione nelle bacheche comunali presenti nelle frazioni Gerbole e Zucche
- trasmissione, ai fini della esecuzione, a:
 - Comando di polizia locale
 - Ufficio Tecnico Comunale
 - Gestore del servizio idrico integrato Società SMAT Spa e Acea Pinerolese Industriale Spa

INFORMA

Per il diritto di accesso e di informazione ai cittadini come previsto dalla legge 07.08.1990, n. 241 che:

- L'autorità emanante è il Sindaco del Comune di Volvera;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio, via Ponsati 34 Volvera - tel. 011/9857200;
- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Politiche Ambientali;

Si avverte che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'ordinanza, o al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'ordinanza.

Volvera, 04-07-2019

Il Sindaco
Ivan Marusich

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza Sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line per centottanta giorni consecutivi dal 04-07-2019

Volvera, 04-07-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carpinelli Pia

=====